

Delle Procedure Concorsuali ed Individuali

Dott.ssa Patrizia Fantin	Presidente
Dott. Alessandro Longobardi	Giudice
Dott.ssa Arianna Toppan	Giudice rel.

SENTENZA

LORENZO GERVASONI (GRVLNZ75T02F205G), nato a Milano il 02.12.1975 e residente a [REDACTED], rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Viezzi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Udine, Via Roma,

“In via principale

- *Dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata ex art. 270 D.Lgs. 14/2019*
- *Nominare il Giudice Delegato;*
- *Nominare il liquidatore confermando l'OCC di cui all'art. 269 o, nel caso di giustificati motivi, scegliendolo nell'elenco dei gestori della crisi di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 24.09.2014 n. 202;*
- *Ordinare al ricorrente il deposito entro 7 giorni dell'elenco dei creditori;*
- *Assegnare ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore a mezzo pec la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201;*

- *Ordinare la consegna e/o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare la debitrice o il terzo ad utilizzare alcuni di essi, dichiarando che il provvedimento è titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore;*
- *Disporre l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia a cura del Liquidatore con oscuramento dei dati sensibili;*
- *Ordinare la trascrizione della sentenza, a cura del liquidatore, sui beni immobili e/o mobili registrati presenti nel patrimonio della debitrice”*

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Premesso che:

- con ricorso depositato il 29.07.2026, LORENZO GERVASONI ha domandato l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII;
- al ricorso sono stati allegati o nello stesso sono riportati, per quanto maggiormente ora rileva:
 - dichiarazioni dei redditi/CU degli ultimi tre anni;
 - elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute;
 - elenco delle cartelle relative ai debiti tributari e contributivi;
 - indicazione dei beni di proprietà del debitore;
- al ricorso è stata altresì allegata la relazione di cui all'art. 269, comma 2, CCII, redatta dall'O.C.C. Avv. Daniele Portinaro, il quale ha:
 - esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
 - illustrato la situazione economico - patrimoniale e finanziaria del debitore;
 - indicato le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni

Ritenuto che:

- sussistono la giurisdizione italiana e la competenza di questo Tribunale ai sensi degli artt. 26 e 27 CCII in quanto Lorenzo Gervasoni risiede anagraficamente e, comunque, si dichiara domiciliato insieme al restante nucleo familiare in [REDACTED] da oltre un anno (cfr., doc. 30 allegato al ricorso e p. 7 ricorso): il centro degli interessi principali è pertanto situato in Italia, in un Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza;

- è titolare di una carta ricaricabile Poste Pay alimentata dal proprio stipendio, con saldo attivo al 16.07.2026 di € [REDACTED], oltre che di un conto corrente acceso presso Banco PMP S.p.a. con saldo [REDACTED];
 - è proprietario della quota del 50% di un appartamento e un box siti nel Comune di [REDACTED], il valore della quale è stato stimato in € [REDACTED];
 - non è proprietario di beni mobili registrati, né di altri beni mobili acquisibili alla procedura;
 - è socio accomandante [REDACTED]% della società [REDACTED]; la partecipazione risulterebbe tuttavia priva di valore economico stante la minima entità e lo stato di inattività della società;
- dalla ricostruzione dell'attivo compiuta dall'OCC si evince, pur in assenza di formale attestazione ex art. 268, c. 3, CCII, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori;
 - ricorre il requisito di cui all'art. 270, comma 1, CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.

Alla luce di quanto esposto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di [REDACTED].

Ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, nomina quale Liquidatore la Dott.ssa Francesca Cassago

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di **LORENZO GERVASONI** (GRVLNZ75T02F205G), nato a Milano il 02.12.1975 e residente a [REDACTED];

NOMINA Giudice Delegato per la procedura il **Dott.ssa Arianna Toppan**;

NOMINA Liquidatore la Dott.ssa Francesca Cassago;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII.

ORDINA al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in

liquidazione. Il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore.

DÀ ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che salvo diversa disposizione di legge nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

AUTORIZZA il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp.att. c.p.c.:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
- d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con i debitori, anche se estinti.

DISPONE che il Liquidatore:

- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la *privacy* per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili del debitore;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;

- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;

DISPONE che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata ai debitori e comunicata al Liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 03/09/2026.

Il Giudice Estensore

Dott.ssa Arianna Toppan

Il Presidente

dott.ssa Patrizia Fantin